

## CONTRATTO DI SERVIZIO

**Automobile Club Sassari**, con sede in Sassari Viale Adua 32 (di seguito denominata come **ACSS o affidante**), C.F. 00072050909 in persona del Presidente *pro tempore* Giulio Pes di San Vittorio che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 01/04/2021;

### E

**Automobile Club Sassari Servizi S.r.l.** (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Sassari Viale Adua 32, iscritta nel Reg. Soc. della CCIAA di Sassari n. 158413 , P.I. 02229500901, in persona dell'Amministratore Unico Valerio Renna, come da nomina avvenuta con Assemblea dei soci del 03/03/2017;

\*\*\* \*\*

**VISTO** il contratto di servizio già sottoscritto tra l'ACSS e la Società in data 1 aprile 2021;

**RILEVATO** che come stabilito nel corso della riunione del 01/03/2022 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari, è stato deliberato di affidare direttamente alla Società Automobile Club Sassari Servizi S.r.l. la gestione delle attività relative alla Delegazione ACI di Sassari, Viale Adua n. 32;

**CONSIDERATA** la necessità di sottoscrivere uno specifico contratto di servizio per lo specifico affidamento alla Società in house dell'ACSS delle seguenti attività/servizi:

- a) gestione del settore dell'assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza sulle pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACSS;
  - b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Sardegna, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Sardegna ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
  - c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACSS e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACSS;
  - d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACSS;
  - e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- in modo da formulare i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

**CONSIDERATO** che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il

soggetto affidatario di svolgere i propri compiti “in prevalenza” a favore dell’Ente pubblico affidante (c.d. funzione “servente” della società), secondo la misura definita dall’ordinamento comunitario e nazionale;

**VISTO** l’art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ove si dispone che: “*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

**DATO ATTO** che, in ogni caso, anche in seguito al presente affidamento l’AC SS non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazione ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

**DATO ATTO** che l’A.C. Sassari ha inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite il proprio responsabile, la domanda per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l’ANAC in riferimento alla domanda (Fascicolo n. 1870 del 13/03/2019) inviata dall’AC Sassari ai fini dell’iscrizione all’*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house providing*, con Determinazione del 24/06/2021 del Dirigente dell’Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti dell’ANAC, ha disposto l’iscrizione dell’A.C. Sassari all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla società Automobile Club Sassari Servizi Srl;

**EVIDENZIATO** che tale iscrizione consente quindi all’A.C. Sassari il pieno rispetto dei presupposti di legittimità ai fini degli affidamenti diretti effettuati alla propria società in house;

**VISTO** il paragrafo 5.3 delle Linee guida ANAC n. 7 del 2017 dove si precisa che: “*Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.*”;

**RILEVATA** l’esigenza che la Società operi nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Automobile Club Sassari ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall’Ente;

**CONSIDERATO** che l’attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

**RILEVATA** l’esigenza che la Società operi nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ACSS ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall’Ente;

**VISTO** il “*Regolamento di governance delle società partecipate dell’Automobile Club Sassari*”, così come approvato dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente, nel corso della propria

riunione del 13/12/2019;

**CONSIDERATA** la professionalità consolidata della Società, nonché l'esperienza maturata nei settori affini alle finalità statuarie della Federazione ACI;

**ATTESO** che sussistono le condizioni necessarie per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società delle attività/servizi appresso elencati;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

##### Art. 2 - CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo

analogo" sulla Società In House da parte di ACSS.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Presidente di ACSS e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di budget annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACSS. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operative con esso confliggenti.

##### Art. 3 - DURATA

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

##### Art. 4 - KNOW HOW

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria - direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

##### Art. 5 - MARCHIO

L' ACSS concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI

Automobile Club Sassari, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACSS.

#### Art. 6 - LOCALI

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Sassari, in Viale Adua 32, così come meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente atto, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. La superficie oggetto di concessione potrà essere oggetto di variazione in relazione ad esigenze organizzative, previa preliminare assenso da parte dell'ACSS.

Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico della Società in proporzione della superficie occupata. Inoltre la Società concorre pro quota, sempre in ragione della superficie occupata, alla polizza che l'affidante stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine all'attività della Società ed ai locali nei quali avrà svolgimento. La Società dovrà stipulare, a suo onere e cura, una polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori. L'ACSS è tenuto a rimborsare un importo pari al 40% del premio versato per tale polizza.

#### Art. 7 – DOTAZIONE INFORMATICA

L'ACSS è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACSS e verso Internet per le attività oggetto del presente contratto.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACSS inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

#### Art. 8 – AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE

L'ACSS è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici stages;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACSS.

#### Art. 9 – ELENCO ATTIVITÀ

La società svolgerà - laddove confermati di anno in anno in tutto o in parte all'interno del disciplinare operativo, anche per quanto attiene alla relativa quantificazione economica - le seguenti attività e/o servizi:

- a) gestione del settore dell'assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza sulle pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACSS;
- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Sardegna, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Sardegna ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACSS e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACSS;
- d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACSS;
- e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;

#### Art. 10 – STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DELL'ACSS

La Società si impegna a concordare con ACSS gli orari di ricevimento del pubblico, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ACSS nei disciplinari operativi.

La Società si impegna ad effettuare le attività/servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACSS ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACSS in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'ACSS, è valido anche per la Società ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa.

L'ACSS, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR n. 62/2013, provvede a trasmettere tramite mail copia del Codice di comportamento all'Amministratore della società, che assume la responsabilità di garantirne la conoscenza da parte dei rispettivi collaboratori.

L'ACSS avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

#### Art. 11 – RESPONSABILITÀ

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACSS al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì

responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACSS.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

#### Art. 12 – DOCUMENTI PREVISIONALI

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispose un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACSS per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACSS un *report* relativo all'andamento dell'intera attività/servizi della Società stessa; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

#### Art. 13 – CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ

ACSS, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività/servizi in modo integralmente strumentale all'ACSS, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso cui in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACSS, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Sassari. In particolare la società potrà svolgere attività sportiva a favore di ACI o di altri Automobile Club a condizione di conservare l'80% delle entrate derivanti da attività gestite per conto di ACSS.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACSS per ciascuna delle seguenti operazioni:

- a) alienazione e acquisizioni di immobili;
- b) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- c) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- d) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- e) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- f) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- g) approvazione di regolamenti in temi previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte dell'ACSS sull'affidataria viene esercitato nel rispetto delle indicazioni riportate nel “*Regolamento di governance delle società partecipate dell'Automobile*”

*Club Sassari*”, così come approvato dal Consiglio Direttivo, nonché attraverso altresì:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale l'ACSS ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere all'ACSS.

Restano salvi gli insindacabili poteri dell'ACSS inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACSS per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

#### Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACSS alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ACSS nomina la Società quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come atto di designazione allegato al presente contratto.

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

#### Art. 16 – SPESE

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

#### Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Sassari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari, 02/03/2022

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI  
AUTOMOBILE CLUB SASSARI  
SERVIZI SRL**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. codice civile, le parti sottoscrivono espressamente le seguenti clausole: art. 4 (Marchio); art.5 (Locali), art.6 (Dotazione informatica), art. 7 (Aggiornamento e supporto professionale), art. 8 (Elenco attività); art. 9 (Standard operativi e verifiche da parte dell'ACSS), art.10 (responsabilità); art. 12 (Controllo analogo e analisi periodica delle attività); art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 14 (Trattamento dei dati personali); art. 15 (Spese); art.16 (Foro competente), art. 17 (Clausola transitoria).

Sassari, 01/03/2021

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

**AUTOMOBILE CLUB  
SASSARI SERVIZI SRL**

Allegati:

- planimetria con indicazione dei locali concessi in comodato d'uso gratuito;
- atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.